

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE
(Delibera Collegio docenti del 16.09.2021)

Art. 1 – Progetti per la realizzazione dei percorsi leFP e degli interventi integrativi finalizzati al conseguimento di una qualifica o di un diploma leFP.

1. L'Istituto, nel pieno rispetto della propria autonomia didattica ed organizzativa, può organizzare percorsi leFP ed interventi integrativi finalizzati al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale secondo le modalità previste dalla Regione Toscana per ciascun anno scolastico formativo (di seguito "ASF").
2. Tali interventi sono realizzati, secondo il modello della "sussidiarietà integrativa", mediante appropriata curvatura dei percorsi di istruzione professionale.
3. Nell'ambito dei percorsi di istruzione professionale, il curriculum del triennio di ciascun indirizzo definisce un sistema di apprendimenti teorico-pratici già di per sé adeguato a consentire l'acquisizione, da parte degli allievi, del patrimonio di conoscenze, abilità e competenze che compongono la corrispondente figura o profilo professionale. L'organizzazione di attività in contesto lavorativo (stage interno ed esterno, impresa simulata) permette di curvare opportunamente il percorso di istruzione professionale in funzione del pieno raggiungimento degli obiettivi di competenze previsti dalla figura o dal profilo professionale di riferimento, in particolare consentendo di approfondire, integrare e completare il bagaglio di abilità, conoscenze e competenze acquisito tramite il curriculum di indirizzo.
4. Gli interventi integrativi finalizzati al conseguimento di una qualifica o di un diploma leFP si svolgono in conformità con i formulari progettuali che, per ciascun ASF, sono presentati alla Regione Toscana e da questa approvati, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni proposte dall'Istituto o richieste dalla Regione Toscana e, in ogni caso, da questa approvate.
5. La partecipazione ai percorsi leFP ed agli interventi integrativi da parte degli allievi dell'Istituto è facoltativa e deve risultare da espressa richiesta di ciascun allievo interessato. L'iscrizione alla prima classe degli indirizzi professionali dell'Istituto non costituisce contestuale atto di iscrizione ai percorsi leFP od agli interventi integrativi.

Art. 2 – Esami di qualifica professionale.

1. Gli allievi dell'Istituto che abbiano completato con successo il percorso formativo finalizzato al conseguimento di una qualifica o di un diploma leFP possono partecipare agli esami di qualifica o di diploma.
2. Gli esami possono essere organizzati dall'Istituto o da una struttura formativa esterna.

Art. 3 - Requisiti degli allievi per l'ammissione agli esami di qualifica e di diploma.

1. Agli esami di qualifica o di diploma possono essere ammessi, sulla base delle valutazioni intermedie degli apprendimenti, del comportamento e degli esiti delle attività svolte in contesto lavorativo, gli allievi che abbiano raggiunto idonei livelli delle competenze di cui agli standard formativi dei percorsi di leFP relativi a ciascuna qualifica o diploma professionale.
2. L'ammissione agli esami di qualifica e di diploma viene deliberata dal Consiglio di Classe che accerta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale e dal presente Regolamento. Tale delibera costituisce un atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione alla classe successiva di istruzione professionale di Stato.
3. In particolare, il Consiglio di Classe, nel deliberare l'ammissione degli allievi agli esami di qualifica e di diploma, accerta per ciascuno di essi che:
 - a. la richiesta di iscrizione ai percorsi formativi triennali è stata regolarmente presentata;
 - b. la percentuale di frequenza alle lezioni è stata non inferiore al 75% per ciascun anno del triennio;
 - c. le ore di attività in contesto lavorativo (stage interno ed esterno, impresa simulata) svolte nel corso del triennio sono state non inferiori al 50% del monte ore previsto dai formulari progettuali approvati dalla Regione Toscana;

- d. laddove la normativa regionale preveda la presentazione di un progetto articolato per unità formative, la valutazione media ottenuta nelle discipline interessate al progetto formativo è stata non inferiore a sei;
 - e. la valutazione delle attività svolte in contesto lavorativo (stage interno ed esterno, impresa simulata) non è stata inferiore a sei;
 - f. non sono state irrogate, nel triennio, sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione (salvo deroghe motivate e verbalizzate votate a maggioranza dal Consiglio di Classe)
4. Anche in relazione allo stato di emergenza connesso alla pandemia da Covid-19, in caso di deroghe all'ordinaria normativa regionale in materia di ammissione agli esami di qualifica e di diploma disposte dalla Regione Toscana, il Consiglio di Classe, nel deliberare l'ammissione degli allievi agli esami di qualifica e di diploma, accerta in ogni caso, per ciascuno di essi, che:
- a. la richiesta di iscrizione ai percorsi formativi triennali è stata regolarmente presentata;
 - b. la percentuale di frequenza alle lezioni è stata non inferiore al 70% per ciascun anno del triennio;
 - c. le ore di attività in contesto lavorativo (stage interno ed esterno, impresa simulata) svolte nel corso del triennio non sono state inferiori a 100;
 - d. laddove la normativa regionale preveda la presentazione di un progetto articolato per unità formative, la valutazione media ottenuta nelle discipline interessate al progetto formativo è stata non inferiore a sei;
 - e. la valutazione delle attività svolte in contesto lavorativo (stage interno ed esterno, impresa simulata) non è stata inferiore a sei;
 - f. non sono state irrogate, nel triennio, sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione. (salvo deroghe motivate e verbalizzate votate a maggioranza dal Consiglio di Classe)

Art. 4 - Altri allievi che possono essere ammessi agli esami di qualifica e diploma professionale

In deroga alle disposizioni di cui all'Art. 3, agli esami di qualifica e diploma professionale possono essere ammessi anche:

- a. gli allievi che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche e documentate motivazioni (a titolo esemplificativo: malattia infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, ecc.), hanno raggiunto, a giudizio del Consiglio di Classe, tutti gli esiti di apprendimento previsti;
- b. gli allievi che hanno frequentato regolarmente, nell'anno scolastico formativo precedente, analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dal Consiglio di Classe dell'anno di riferimento;

Art. 5 – Esami sostenuti presso altre strutture formative

1. Gli allievi dell'Istituto possono sostenere esami di qualifica o di diploma professionale organizzati da altre strutture formative.
2. In questo caso, sulla base di quanto deliberato dal competente Consiglio di Classe, l'Istituto trasmette alla struttura formativa prescelta la documentazione da questa richiesta per l'ammissione del candidato.

Art. 6 – Candidati esterni

1. I candidati esterni possono essere ammessi agli esami di qualifica e diploma professionale organizzati dall'Istituto purchè risultino soddisfatte le condizioni previste dai commi seguenti.
2. I candidati esterni devono essere di età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del diritto dovere di Istruzione e Formazione.
3. I candidati esterni interessati a partecipare agli esami di qualifica e diploma professionale organizzati dall'Istituto debbono presentare specifica domanda, corredata di idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti minimi, indirizzata al Dirigente Scolastico entro il 28 febbraio di ciascun anno.
4. I candidati esterni debbono possedere le seguenti documentazioni:
 - a. Certificazione finale relativa al primo ciclo;

- b. Certificazione relativa all'obbligo di istruzione;
 - c. Documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti minimi di ammissione richiesti dalla normativa regionale.
5. L'ammissione dei candidati esterni agli esami di qualifica e diploma professionale organizzati dall'Istituto è deliberata da un Consiglio di Classe corrispondente alla qualifica o diploma professionale da questi richiesta.
6. L'ammissione dei candidati esterni agli esami di qualifica e diploma professionale organizzati dall'Istituto è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti minimi previsti, per ogni ASF, dalla normativa regionale. L'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissione viene effettuato unicamente sulla base della documentazione presentata dal candidato esterno insieme alla domanda di cui ai precedenti commi 3. e 4.

I candidati esterni sono ammessi solo se, nel caso di un numero massimo di candidati per commissione, i candidati interni che hanno fatto domanda non esauriscono il numero massimo di candidati previsti.